



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "VIA DELL'IMMACOLATA 47"**

*Via dell'Immacolata, 47 - 00053 Civitavecchia (Roma)*

C.F. 83003900582 – C.M. RMIS10100R - 06121124295- [rmis10100r@istruzione.it](mailto:rmis10100r@istruzione.it) – [rmis10100r@pec.istruzione.it](mailto:rmis10100r@pec.istruzione.it)

SITO WEB [www.iisguglielmotti.edu.it](http://www.iisguglielmotti.edu.it)

Prot. N. 6716/VI.10

Civitavecchia, 15/09/2023

**CIG: Z843C79DD4**

**CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DIRETTO  
MEDICO COMPETENTE  
SU PERSONALE DIPENDENTE**

TRA

L'Istituto Superiore "Via dell'Immacolata, 47" con sede legale in Via dell'Immacolata 47 – CIVITAVECCHIA, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico CIMINELLI ROBERTO, nato a Roma il 06/03/1970 e domiciliata per la sua carica ove sopra – Codice Fiscale n. 83003900582 – di seguito chiamato Istituto;

E

Il Dott. MORETTI PAOLO, nato a Civitavecchia (Rm) il 08/11/1952 C.F. MRTPLA52S08C773R, con studio medico in Civitavecchia Viale G. Baccelli, 63, di seguito chiamato Contraente;

**PREMESSO CHE**

- Che il Testo Unico D.Lgs. 81/2008 prevede tra gli adempimenti in materia di prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, così come modificato dal D. Lgs. 106/2009, l'obbligo di incaricare un medico competente (art. 25 D.Lgs. 81/2008) affinché svolga una serie di attività anche di natura collaborativa col datore di lavoro ed il servizio di prevenzione e protezione in ordine alla valutazione dei rischi, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, nonché infine nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione già richiamate nel Protocollo Governo Parti Sociali del 24 aprile 2020;
- che la normativa prevede la necessità di avvalersi di un medico definito "competente", in virtù del possesso dei titoli indicati dagli art. 2 e 38 del D.Lgs.81/08;
- la sorveglianza sanitaria comprende gli obblighi di cui all'art. 41 del D.Lgs. 81/2008;
- con propria determina a contrarre prot. n. 6714/VI.10 del 15/09/2023 è stato individuato per l'incarico di Medico Competente il Dott. MORETTI PAOLO, nato a Civitavecchia (Rm) il 08/11/1952 C.F. MRTPLA52S08C773R, specialista in Medicina del Lavoro e iscritto nell'elenco dei Medici competenti del Ministero della Salute con Id iscrizione 21548;
- il contraente individuato non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire l'effettuazione della prestazione oggetto del presente contratto;
- il Contraente assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

## SI CONVIENE E SI STIPULA

### ART. 1 – VALIDITA' DELLE PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

### ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Istituto affida al Dott. Moretti Paolo il quale dichiara di accettare l'incarico di Medico Competente e la sorveglianza sanitaria eccezionale da svolgere nel rispetto della normativa vigente. Gli obblighi del Medico Competente sono quelli elencati dall'art. 41 D.Lgs 81/2008 e quelli previsti per la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui in premessa:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- f) Lettera soppressa dall'art. 15 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106;
- g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata ;
- l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla

data di entrata in vigore del presente Decreto. Il Datore di Lavoro, in questo caso il Dirigente Scolastico, è comunque tenuto a vigilare sull'adempimento degli obblighi del Medico Competente, ferma restando l'esclusiva responsabilità del medico per la mancata attuazione a lui addebitabile.

**La sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente per i lavoratori della Scuola, normalmente comprende:**

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.
- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore a sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

**ART. 3 – SEDE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO**

L'incarico di medico competente si intende riferito alla sede di Viale G. Baccelli, 63 – Civitavecchia. Il medico competente svolgerà l'attività libero-professionale di cui sopra nei giorni, nelle ore e nei luoghi che saranno concordati con l'Istituto comunque nel rispetto delle periodicità programmate ed in armonia con la normativa vigente e con il D. Lgs.81/08.

Per le visite specialistiche e gli esami clinici, biologici e strumentali di cui al protocollo sanitario previsti e non previsti all'art. 6 del presente contratto, il medico competente si può avvalere di professionisti ed Enti scelti di comune accordo con l'Istituto.

Il medico competente è vincolato alla segretezza e riservatezza relativamente alle informazioni ricevute inerenti il suo incarico.

L'incarico di cui al presente punto, per le sue specifiche caratteristiche, verrà svolto dal medico competente in qualità di libero professionista, non comporterà alcun vincolo di subordinazione, né obbligo di orario e, così come esplicitamente voluto e dichiarato dai contraenti, non comporterà nessun rapporto di lavoro subordinato.

**Art. 4 – DURATA**

Il presente contratto di durata annuale decorre dal 18/09/2023 con scadenza fissata al 17/09/2024, senza tacito rinnovo.

**Art. 5 – COMPENSI E PAGAMENTI**

L'Istituto scolastico, a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dal Dott. Moretti Paolo ai patti e condizioni descritti nel contratto, si impegna a corrispondere, previa presentazione della fattura elettronica, il seguente corrispettivo onnicomprensivo di cassa e qualsiasi altro onere erariale e previdenziale:

- € 200,00 annuali per l'esercizio di tutte le attività previste della norma in capo al medico competente, compresa la sorveglianza sanitaria straordinaria la trasmissione dei dati anonimi e collettivi INAIL-ASL inerenti la sorveglianza sanitaria svolta;
- € 65,00 per ogni unità sottoposta a visita medica e giudizio di idoneità;

Si specifica che le prestazioni rese dal medico competente nell'ambito della sua attività di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro, sulla base del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, sono esenti da IVA ai sensi dell'art.6 della legge n.133 del 1999 (risoluzione 18/09/2003 n.181/E –Agenzia delle Entrate) Il pagamento del compenso annuale verrà effettuato al termine della prestazione regolarmente svolta, il pagamento delle prestazioni effettuate verrà effettuato al termine delle prestazioni, entro trenta giorni dalla presentazione della fattura elettronica.

#### ART. 6 – COPERTURA ASSICURATIVA

Il contraente garantisce di essere coperto da adeguata polizza assicurativa per infortuni professionali ed extraprofessionali.

#### ART. 7 – CONDIZIONI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 c.c., che la scuola potrà recedere dal presente contratto qualora la stessa ne ritenga inopportuna la sua conduzione a termine.

Il presente contratto è risolto, previa delibera motivata del Consiglio d'Istituto (c.3 art. 45 D.I. 129/2018), in caso di grave inadempienza o di irregolare adempimento di quanto convenuto e non darà luogo a risarcimento alcuno.

La scuola dovrà comunicare alla controparte, per iscritto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la propria volontà di recedere dal contratto e, dalla data di ricezione di detta comunicazione, il contratto cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti.

Ogni modifica dei termini del presente contratto dovrà essere stabilita per iscritto d'intesa fra le parti.

#### ART. 8 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme del Codice Civile. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, con spese a carico della parte inadempiente.

#### ART. 9 – FORO COMPETENTE.

Per gli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze dal medesimo derivanti i contraenti eleggono il proprio domicilio presso le sedi di cui sopra.


Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'applicazione del presente contratto il foro competente deve intendersi quello di Civitavecchia.

Civitavecchia, 15 settembre 2023

Letto, approvato e sottoscritto

**IL CONTRAENTE**

**Dott. Paolo Moretti**



**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Roberto CIMINELLI**

Firmato digitalmente